

La "rottamazione-ter"

Come noto, con gli artt. da 3 a 5, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019" sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 (c.d. "rottamazione-ter"), estendendola anche alle risorse proprie tradizionali UE e all'IVA riscossa all'importazione.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersene presentando un'apposita istanza **entro il 30.4.2019**.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili i modd. DA-2018 e DA-2018-D (quest'ultimo per la rottamazione delle risorse proprie tradizionali UE e IVA all'importazione).

Soggetti che hanno aderito alla "rottamazione-bis"

Per i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata ex DL n. 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis"), e che provvedono, entro il termine differito al 7.12.2018, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019

In questo caso, il soggetto interessato è automaticamente ammesso ai benefici della "rottamazione-ter" e non è tenuto alla presentazione di una nuova dichiarazione di adesione

Annullamento carichi <1.000,00 euro

Con lo stesso D.L. è disposto l'annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della "rottamazione-ter".

Anche in questo caso non è richiesto alcun adempimento da parte del soggetto interessato.

Precedenti "rottamazioni" non perfezionate

Va evidenziato che la c.d. "rottamazione-ter" in esame è consentita anche relativamente ai debiti relativi a carichi:

- oggetto di precedente dichiarazione di definizione c.d. "rottamazione-bis" ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 148/2017 (presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016;

- oggetto di precedente dichiarazione di definizione c.d. “prima rottamazione” ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 (presentata entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

Adempimenti richiesti

Ai fini della definizione il soggetto interessato deve:

- manifestare la volontà di avvalersene presentando l’istanza entro il **30.4.2019** con l’apposito mod. DA-2018;
- effettuare il pagamento delle somme dovute:
 - in unica soluzione entro il 31.7.2019;ovvero
 - in un massimo di 10 rate di pari importo.
In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2019, gli interessi del 2% annuo, va effettuato entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019 (di fatto la rateizzazione è prevista in 5 anni).

L’Agente della riscossione:

- fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli / nell’area riservata del proprio sito Internet;
- entro il **30.6.2019** comunica al debitore l’accoglimento della domanda nonché quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse ovvero l’eventuale diniego della stessa.

Busto Arsizio (VA), 9 novembre 2018